

# Corporate Compliance

## Round Tables

Milano, 10 Maggio 2016 – Palazzo Parigi

**Tema: *Compliance antitrust e sanzioni - Recenti riflessioni sugli elementi essenziali per un programma di compliance antitrust efficace e l'impatto della compliance di gruppo sulla responsabilità della capogruppo***

Moderatori: *Eva Cruellas Sada, Andrea Campilungo*

- **Programma di *compliance* e sanzioni antitrust**
  - Introduzione.
  - Prospettiva comparatistica in UE.
- **Le Linee Guida Sanzionatorie dell'AGCM (ottobre 2014)**
  - Attenuante (fino al 15%).
  - Requisiti ai fini di ottenere attenuante:
    - Adeguato alle *best practices* europee e nazionali.
    - Effettivo e concreto impegno al rispetto del programma.
- **Come attribuire ai programmi di *compliance* antitrust valore ai fini sanzionatori alla luce delle Linee Guida Sanzionatorie AGCM**
  - Applicazione pratica dei requisiti derivanti dalle c.d. *best practices* e delle indicazioni nelle Linee Guida:
    - ⇒ Coinvolgimento del Management;
    - ⇒ Identificazione del Responsabile del programma;

- ⇒ Identificazione/valutazione dei rischi *antitrust*;
- ⇒ Attività di training;
- ⇒ Incentivi al rispetto del programma e disincentivi in caso di infrazione;
- ⇒ Attività di controllo, monitoraggio e auditing.
- L'importanza di adottare un programma di *compliance* "su misura".

➤ **Prima casistica dell'AGCM**

- I-772 (Calcestruzzo I, 2015): attenuante negata in quanto (i) programma di *compliance* post-CRI non permette valutazione dell'efficacia della sua attuazione, e (ii) assenza di evidenza sull'attuazione e sull'impegno del management.
- I-761 (Servizi Tecnici Accessori, 2015): attenuante negata per assenza di elementi di valutazione sull'efficacia dell'attuazione e sull'impegno del management.
- I-780 (Calcestruzzo II, 2015): attenuante 5% concessa ad alcune società in quanto (i) i loro programmi di *compliance* soddisfacevano i punti sopra elencati e (ii) hanno apportato sufficiente prova dell'attuazione degli stessi (p.es. Training) in quanto implementati prima della CRI.
- I-777 (Tassi Mutui, 2016): attenuante 10% concessa ad alcune società per l'adozione di programmi di *compliance* (Codice di Condotta adottato dal CdA, training, controlli/incentivi).

➤ **Programmi di *compliance* antitrust e Gruppi di imprese**

- Responsabilità della controllante per le violazioni antitrust commesse dalla figlia (principio della cd unità economica):

- Nel caso di diretto coinvolgimento della controllante o di controllo concreto (controllo della gestione operativa/strategica della controllata).
  - Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante su una controllata detenuta al 100% → presunzione difficilmente contestabile.
  - L'adozione di effettivi programmi di *compliance* dovrebbe in principio escludere una colpa in vigilando della società madre → esenzione della responsabilità (fatto salvo il caso in cui i programmi non siano stati attuati correttamente);
  - Invece l'utilizzazione di poteri di *compliance* è stata ritenuta indicativa della responsabilità della società controllante per le violazioni delle controllate (Tribunale UE T-138/07, 2011, caso Schindler Holding).
- Modello di programma di *compliance* centralizzato vs modello decentralizzato (delegazione e autonomia gestionale ma sulla base di adeguate istruzioni e soggetta a supervisione).

\* \* \*